

APPROFONDIMENTI TECNICI

Di seguito si riportano alcuni approfondimenti di carattere più tecnico rispetto a quanto consultabile nel documento "FAQ sulla gestione delle crisi delle banche".

PERIMETRO DEL BAIL-IN

Nell'applicazione del meccanismo del "bail-in", la Banca d'Italia dovrà tenere conto della gerarchia dettagliata nella seguente tabella:

	Dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018	A partire dal 1° gennaio 2019
1	Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)
2	Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)
3	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)
4	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2
5	Restanti passività' non assistite da garanzie ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) , i depositi, per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro, di imprese diverse da PMI e microimprese ed i depositi interbancari con scadenza superiore a 7 giorni	Restanti passività non assistite da garanzie ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) anch'esse non assistite da garanzie
6	DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI € 100.000 PER DEPOSITANTE: <ul style="list-style-type: none">- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia	DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI € 100.000 PER DEPOSITANTE <ul style="list-style-type: none">- di imprese diverse dalle PMI e dalle microimprese- interbancari, con scadenza superiore a 7 giorni
7		DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI € 100.000 PER DEPOSITANTE: <ul style="list-style-type: none">- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia

In ultima analisi, contribuisce al "salvataggio interno" al posto dei depositanti protetti il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN:

- a) **i depositi** fino a € 100.000 delle persone fisiche e piccole e medie imprese;
- b) **le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite**, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
- c) **qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione** da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
- d) **qualsiasi obbligo sorto** per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- e) **passività con durata originaria inferiore a sette giorni** nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
- f) **passività con durata residua inferiore** a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi;
- g) **passività nei confronti dei seguenti soggetti:**
 - i) dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in è applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso è applicato alla componente variabile della remunerazione del personale più rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;
 - ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;
 - iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

Per passività garantita si intende una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità competente potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole;

- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.